Adveniat Regnum Tuum!

UNIONE DONNE DI AZIONE CATTOLICA

STATUTO-REGOLAMENTO

(AGGIORNATO SECONDO LE ULTIME DISPOSIZIONI)

ROMA
Piazza Pasquale Paoli, 18
1932

STATUTO-REGOLAMENTO
DELL'UNIONE DONNE DI AZIONE CATTOLICA

ART. 1. — **Natura.**

L'Unione Donne è uno dei rami dell'Unione Femminile Catolica Italiana.

E' consacrata al S. Cuore di Gesù ed a Maria Santissima Annunziata, ed è sotto la protezione di Santa Caterina da Siena e della beata Anna Maria Taigi.

Come ramo della U.F.C.I. ha per motto: *Fortes in Fide.*

ART. 2. — **Scopo.**

Collabora con gli altri rami al programma generale dell'U.F.C.I. e ne segue le direttive. In modo particolare provvede:

a) a reclutare le socie e organizzarle nelle Diocesi e nelle Parrocchie;

b) a integrare la formazione religiosa, morale, culturale, sociale di esse per renderle più atte alla loro missione;

c) a promuovere e coordinare il movimento delle donne ai fini specifici dell'Azione Cattolica Italiana.

ART. 3. — **Programma specifico.**

In analogia all'articolo 2 dello Statuto dell'U.F.C.I. si propone:

a) dare alle socie una profonda formazione religiosa, per facilitare loro l'aperta professione e diffu-

pag. 2

pag. 3

Attribuzioni generali.

Il Consiglio Superiore:

a) rappresenta l'Unione Donne di Azione Cattolica;

b) assiste coi suoi membri, e con incaricate da esso preparate e nominate, i Consigli diocesani e per mezzo di questi i Gruppi parrocchiali;

c) prepara il programma specifico e ne promuove ed assiste l'attuazione, nelle sue varie forme di propaganda, cultura, stampa e con le iniziative atte a raggiungere gli scopi dell'U.D.A.C.;

d) coopera all'attuazione del programma generale dell'U.F.C.I. e dell'A.C.I.;

e) convoca le Presidenti diocesane in adunanze per consultazione e relazione di lavoro; e convoca Dirigenti e socie per convegni di studio, settimane sociali;

f) provvede alla gestione economica, e ne cura la relazione;

g) raccoglie le relazioni di lavoro diocesano, e redige la relazione generale.

Art. 8. — **Consiglio diocesano.**

Costituzione.

Lo costituiscono:

a) l'Assistente ecclesiastico e la Presidente nominati, entrambi, da l'Ecc.mo Vescovo ordinariamente in occasione delle elezioni del Consiglio diocesano;

b) da cinque a sette Consigliere elette dalle Presidenti di Gruppo — in proporzione del numero delle

socie come da norme regolamentari — per le cariche e le attività specifiche del Ramo.

E' in facoltà del Consiglio diocesano di aggregarsi altri membri per particolari uffici o incarichi.

La Presidente nomina la Segretaria, la quale entra a far parte del Consiglio.

L'Assistente ecclesiastico diocesano, nell'ambito della Diocesi, ha mansioni analoghe a quelle dell'Assistente ecclesiastico generale.

Scade con lo scadere del Consiglio diocesano.

L'Assistente ecclesiastico diocesano, può essere coadiuvato da un Vice-assistente e da altri sacerdoti designati dall'Ordinario.

Durata.

Il Consiglio diocesano dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Attribuzioni particolari.

La Presidente, fa parte della Giunta Diocesana dell'Azione Cattolica.

Attribuzioni.

Il Consiglio diocesano regge l'Unione Donne di A. C. nell'ambito della Diocesi, con attribuzioni analoghe a quelle del Consiglio superiore, e promuove e attua le iniziative da questo proposte, previa l'approvazione dell'Autorità ecclesiastica diocesana, se già non furono approvate dalla Santa Sede.

Ha il compito di:

a) promuovere e dirigere le Scuole di formazione Dirigenti e Propagandiste sia al Centro Diocesi che nelle plaghe;

b) costituire, assistere, guidare i Gruppi parrocchiali e le attività di categoria;

c) nominare ed assistere le delegate di plaga;

d) costituirere ed assistere eventuali Commissioni per specifiche attività;

e) provvedere alla gestione morale ed economica del movimento e trasmetterne la relazione al Consiglio superiore e alla Giunta diocesana;

f) cooperare all'attuazione del programma U. F. C. I. e A. C. I.

Bandiera.

Il Consiglio Diocesano può avere la bandiera, che deve essere la nazionale.

Può avere pure il labaro con simbolo religioso, previa l'autorizzazione del Consiglio Superiore al quale deve essere sottoposto il disegno.

Art. 19. — **Scuola di formazione e propaganda.**

Funzione in conformità del proprio Regolamento.

Art. 10. — **Delegata di plaga.**

La Delegata di plaga è nominata dal Consiglio diocesano; scade annnualmente. Ha le seguenti attribuzioni:

a) rappresenta il Consiglio diocesano nella sua plaga;

b) prepara la fondazione di nuovi Gruppi;

c) assiste i Gruppi costituiti nella sua plaga secondo le direttive del Consiglio diocesano;

d) provvede perchè i Gruppi attuino per la parte che li riguarda l'azione promossa dal Consiglio diocesano.

Art. 11. — Il Gruppo Parrocchiale.

Costituzione.

Il Gruppo è costituito dalle Socie coniugate e nubili, dimoranti in Parrocchia, iscritte individualmente ogni anno.

E' retto da un Consiglio di Presidenza formato da:

a) l'Assistente ecclesiastico, nominato dall'Ordinario;

b) la Presidente, nominata dall'Ordinario su proposta del Parroco e con il parere della Presidenza Diocesana;

c) da tre a cinque Consigliere elette, a maggioranza di voti, dalle socie tesserate almeno da un anno. Tra queste si distribuiscono le cariche;

d) la Segretaria nominata dalla Presidente.

Il Consiglio di Presidenza ha facoltà di aggregarsi membri per particolari uffici.

L'Autorità ecclesiastica è rappresentata nel Gruppo dal Parroco o da altro Sacerdote nominato dall'Ordinario, col nome di Assistente ecclesiastico, il quale promuove la formazione religiosa delle socie, specialmente in ordine all'apostolato dell'Azione Cattolica, e assiste la Presidente nell'adempimento di tutti i suoi compiti.

Durata.

Dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Attribuzioni.

In conformità agli scopi e programmi generali dell'Unione, il Gruppo provvede al reclutamento delle

socie, alla loro formazione e svolge le attività richieste dal Parroco, dalle esigenze di organizzazione o promosse dal Consiglio diocesano e Superiore; coopera con le altre istituzioni allo sviluppo della vita parrocchiale.

Contributi finanziari.

Dovrà versare i contributi fissati dal Consiglio Superiore e dal Consiglio diocesano.

Bandiera.

Il Gruppo parrocchiale può avere la bandiera che deve essere la nazionale. Può pure avere lo stendardo con simbolo religioso, previa autorizzazione del Consiglio diocesano al quale deve essere sottoposto il disegno.

Distintivo.

Il distintivo unico per tutte le Associazioni è formato da una croce da cui partono raggi, e porta la dicitura: « Azione Cattolica Italiana: Unione Donne ».

Tesseramento.

Le socie sono tenute ad acquistare annualmente la tessera che dà loro diritto al giornale della U.D.A.C. versare i contributi individuali fissati dal Consiglio diocesano e dal Gruppo parrocchiale.

Art. 12. — **Fanciulli Cattolici.**

Disposizione speciale.

All'Unione Donne è affidata dalla Santa Sede l'Associazione Fanciulli di Azione Cattolica che è disciplinata da apposito Statuto e Regolamento approvati dalla Presidenza generale dell'Azione Cattolica Italiana.

PREZZO L. **0,30**

Stab. Tip. Centrale - Via Mercede, 26-27